

a3.4.2 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative – Incentivi a sostegno di progetti di crossfertilizzazione fra imprese tradizionali e imprese culturali e creative

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 35)

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2

Incentivi a sostegno di progetti di crossfertilizzazione fra imprese tradizionali e imprese culturali e creative

Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Dotazione finanziaria	8
Capo 2. BENEFICIARI, PARTNER FORNITORI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'.....	8
Art. 4 – Beneficiari, partner fornitori e soggetti esclusi	8
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario.....	8
Art. 6 – Settori e attività esclusi	9
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	9
Art. 7 - Progetti ammissibili	9
Art. 8 - Spese ammissibili	10
Art. 9 - Spese non ammissibili	12
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto.....	12
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto	13
Art. 12 - Intensità della sovvenzione	13
Art. 13 - Divieto di cumulo	13
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
Art. 14 - Composizione della domanda	13
Art. 15 - Presentazione della domanda	14
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	15
Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità	15
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità.....	16
Art. 18 - Criteri di valutazione	16
Art. 19 - Formazione della graduatoria.....	17
Art. 20 - Concessione della sovvenzione	17
Art. 21 - Erogazione anticipata della sovvenzione e garanzia fideiussoria	18
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	18
Art. 22 - Variazioni del Progetto.....	18
Art. 23 - Proroga del termine di conclusione del Progetto	19
Art. 24 - Subentri a seguito di operazioni societarie	19
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	21

Art. 25 - Presentazione della rendicontazione del Progetto	21
Art. 26 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione	22
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	23
Art. 27 - Obblighi del Beneficiario	23
Art. 28 – Vincolo di stabilità delle Operazioni	25
Art. 29 - Indicatori di output e di risultato	26
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHÉ	27
Art. 30 - Controlli e ispezioni	27
Art. 31 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	27
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 32 - Trattamento dei dati personali	29
Art. 33 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	29
Art. 34 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi	30
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	30
Art. 35 – Norme di riferimento	30

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

ALLEGATO B) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

ALLEGATO C) - MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73,
PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2021

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 1060/2021 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a3.4: Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale
A.3bis: Tipologie di intervento PR	a3.4.2: Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative
A.4: Settore di intervento PR (All. 1 Reg. 1060/2021)	021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 075 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	(Codice natura 07) Concessione di incentivi ad unità produttive (Codice tipologia 19) Acquisto servizi reali
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 1058/2021 art. 5)	Investimenti produttivi in PMI e investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 1060/2021 allegati 1, tab. 2)	01. Sovvenzione
A.8: Inquadramento regime di aiuto	Regolamento (UE) 2023/2831 (Regime "de minimis")
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 - Integrazione di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del Programma	35 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 3 alla DGR n. 715/2025 del piano finanziario del Programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

- Con il presente Bando, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027 Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), disciplina la concessione di aiuti, sotto forma di sovvenzioni, finalizzati a cofinanziare investimenti produttivi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale in tutti i settori economico – produttivi - commerciali favorendo rapporti di collaborazione economica e al trasferimento di conoscenze tra imprese tradizionali e imprese culturali e creative (ICC).
- Gli aiuti sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE serie L del 15 dicembre 2023.

3. Il presente intervento si pone in una logica di continuità con il progetto di cooperazione transfrontaliera DIVA (INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020), finalizzato ad integrare i settori culturale e creativo con i settori produttivi ed industriali, allo scopo di creare un ecosistema transfrontaliero innovativo nel quale implementare innovazione sociale e sperimentare tecnologie per la società del futuro.
4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	0	60
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	0	60
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	0	1.000.000,00
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	0	15,00

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) "Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) "Imprese tradizionali": quelle imprese PMI, diverse da quelle di cui alla lettera c), regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA) da almeno 36 (trentasei) mesi alla data di presentazione della domanda, ed avente almeno una sede legale od operativa/unità operativa attiva già alla data della domanda all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nella quale realizzare il Progetto (proponente);
 - c) "Imprese culturali e creative": i soggetti come definiti all'articolo 25, commi 2, 3, 4 e 8 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, regolarmente iscritti nella pertinente Sezione speciale del Registro delle Imprese, ed aventi almeno una sede legale od operativa/unità operativa attiva all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (partner fornitore) già alla data di presentazione della domanda di sovvenzione da parte

- dell'impresa tradizionale (proponente);
- d) "*Prodotti culturali*": a titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, i servizi, le opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati e altri espressioni creative, individuali e collettive, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, comunicazione, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura;
 - e) "*Unità operativa attiva*": un immobile in cui il Beneficiario di cui all'articolo 4 conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del Progetto;
 - f) "*Progetto*": un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originali in tutti i settori produttivi - economico - commerciali sviluppati attraverso una collaborazione commerciale tra una PMI tradizionale (proponente) e una ICC (partner fornitore);
 - g) "*Team di Progetto*": le persone fisiche, componenti della pianta organica interna dell'impresa tradizionale (proponente), che alla data di presentazione della domanda di contributo e per tutta la durata del Progetto, risultano incaricati della implementazione delle attività progettuali. A titolo di esempio: proprietari, titolari, soci, manager, impiegati dell'Impresa tradizionale. Sono esclusi dal Team di Progetto, a titolo di esempio: clienti, finanziatori, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, fornitori di beni e servizi, portatori di interessi, esterni all'impresa tradizionale, nonché i soggetti sottoscrittori delle eventuali lettere di intento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera e);
 - h) "*Autorità di Gestione*" (AdG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio Gestione fondi comunitari e programmi regionali integrativi della Direzione centrale finanze;
 - i) "*Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*": la Direzione centrale cultura e sport, Servizio Attività culturali – Posizione organizzativa "Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali", responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione a3.4, prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
 - j) "*Commissione di valutazione*": commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, eventualmente integrata dall'apporto di esperti di settore individuati tra i nominativi presenti nell'elenco di cui al decreto del Direttore Centrale cultura e sport n. 581/CULT del 28 febbraio 2019 e ss.mm.ii;
 - k) "*Innovazione*": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (*Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico*), si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
 - 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
 - l) "*Cross Innovation*": il trasferimento di idee, tecnologie, sistemi, concetti o principi generali esistenti da un settore a un altro al fine di risolvere problemi o rispondere a domande sperimentate in quel settore. Ciò può avvenire attraverso tecnologie, brevetti, conoscenze specifiche o modelli di business. La Cross Innovation è

una forma specifica di innovazione aperta, per beneficiare della quale le aziende devono rivisitare i propri processi di innovazione per assicurarsi che le idee interne ed esterne siano prese in considerazione nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;

- m) "*Impresa femminile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è donna, nella società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e nella società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- n) "*Impresa giovanile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è giovane, e nella società in accomandita semplice e nella società in nome collettivo il legale rappresentante della società è giovane. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età al momento della presentazione della domanda;
- o) principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- p) "soggetti non indipendenti": soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014;
- q) "spese effettivamente sostenute": s'intendono le spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza;
- r) "delocalizzazione": ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del Regolamento (UE) 651/2014, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Bando è pari ad euro 2.590.000,00 di cui euro 1.914.961,00 del PR ed euro 675.039,00 di PAR come quantificata nel Piano finanziario approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale del 12 settembre 2025, n. 1247, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021 e ss.mm.ii.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1247/2025 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI, PARTNER FORNITORI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

Art. 4 – Beneficiari, partner fornitori e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando le imprese tradizionali come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Non possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando:
 - a) associazioni, fondazioni, comitati;
 - b) incubatori certificati;
 - c) reti d'impresa e raggruppamenti;
 - d) consorzi;
 - e) liberi professionisti, anche in forma associata;
 - f) lavoratori autonomi;
 - g) lavoratori dipendenti;
 - h) persone fisiche.
3. Possono partecipare alla realizzazione dei progetti in qualità di partner fornitori esclusivamente le imprese culturali e creative così come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), aventi almeno una sede legale od operativa/unità operativa attiva all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia già alla data di presentazione della domanda di sovvenzione da parte dell'impresa tradizionale (proponente).
4. Ai fini del presente Bando, non sono ammessi in qualità di fornitori:
 - a) reti d'impresa e raggruppamenti;
 - b) consorzi;
 - c) lavoratori dipendenti;
 - d) enti pubblici, fatta eccezione per Università e Organismi di ricerca.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario

1. Alla data di presentazione della domanda di sovvenzione i candidati beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, da almeno 36 (trentasei) mesi;
 - b) avere la propria sede legale, ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto;
 - c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12

- gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi¹;
 - e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
 - f) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritieri nei 2 (due) anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - g) possedere i requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C);
 - h) rientrare nelle dimensioni di PMI come definite all'articolo 2 comma 1 lettera a);
 - i) non appartenere alle categorie di esclusione di cui all'articolo 6.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g) h) e i) devono essere comprovati con idonee dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato A) al presente Bando, sezione 1.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/2831 non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato A) al presente Bando, sezione 2.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato A) al presente Bando, sezione 3.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di cross innovation consistenti in un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originali in tutti i settori produttivi - economico - commerciali sviluppati attraverso una collaborazione commerciale tra una PMI tradizionale (proponente) e almeno una ICC (partner fornitore).
2. L'impresa tradizionale (proponente) può presentare un solo progetto a valere sul presente Bando.
3. L'impresa culturale e creativa (partner fornitore) può collaborare in uno o più progetti presentati a valere sul presente Bando.
4. Non sono ammissibili i piani di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi correlati alla realizzazione di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli.
5. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020; a tal fine devono rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione

¹ Articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH come definito all'articolo 2, comma 1, lettera o) e inserite nelle specifiche del presente Bando.

6. Ai sensi degli articoli 66 e 73 paragrafo 2 lettera h) del Reg. UE 1060/2021 non sono finanziabili le attività e gli investimenti che rientrano in un'operazione di delocalizzazione.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente correlate alla realizzazione dei progetti finanziabili effettivamente sostenute secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), dalla data di avvio del Progetto e non oltre il termine finale del medesimo, come definiti all'articolo 11.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware*;
 - b) acquisizione di beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *Know how*;
 - c) acquisizione di servizi di consulenza qualificati aventi ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di studio, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati ad operatori economici fra i quali università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti, incubatori certificati regionali;
 - d) acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni. Rientrano in questa categoria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio di costruzione di prototipi, l'effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, servizi propedeutici alla brevettaggio, sviluppo e messa in produzione di pre-serie, comunicazione, promozione, divulgazione e diffusione dei risultati;
 - e) formazione ed aggiornamento del personale strettamente correlati alla realizzazione del Progetto, per un importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - f) spese per il rilascio di garanzie fideiussorie di cui all'articolo 21 per un importo complessivo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Tutte le spese elencate al comma 2 devono essere acquisite rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), e, laddove pertinente in considerazione della tipologia di spesa, essere riferite alla sede legale e/o all'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale.
4. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH):
 - a) per l'acquisto/fornitura di apparecchiature informatiche e servizi connessi (forniture ICT, hardware e software; servizi di hosting e cloud, data center, ...) utilizzati per l'investimento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a1) in materia di *efficienza energetica e riduzione delle emissioni* le apparecchiature dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - marchio EPA ENERGY STAR;
 - Etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark) o di etichetta equivalente;
 - Dichiarazione del produttore su consumo tipico di energia in linea con quanto descritto dall'allegato III dei criteri GPP UE;

Nel caso di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si potrà fare riferimento ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi.

Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.

a2) in materia di *riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile* in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Iscrizione del produttore e/o distributore e/o fornitore alla piattaforma RAEE;
- Etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark) o di etichetta equivalente. In assenza di tale etichetta, in funzione del tipo di apparecchiatura, è richiesta la conformità alla normativa Ecodesign di cui al Regolamento EU 2019/424 o conformità agli standard ISO 11469 e ISO 1043.

Nel caso di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si potrà fare riferimento ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi.

Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.

a3) in materia di prevenzione dell'inquinamento le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO certified, EPEAT 2018, Blu Angel, TUV Green Product Mark) o di etichetta equivalente. In assenza di tale etichetta, è richiesta conformità alla normativa REACH (Regolamento CE 1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/EU) e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).

Nel caso di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si potrà fare riferimento ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi.

Per servizi informatici di hosting e cloud il requisito è soddisfatto in presenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS.

b) Nell'ambito di acquisto/fornitura di macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi tecnologici non ICT:

b1) in materia di *efficienza energetica* i dispositivi, se soggetti a etichettatura ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1369, dovranno rispettare i requisiti di efficienza energetica mediante uno o più dei seguenti requisiti:

- Marchio Energy Star, Etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (Ecolabel, TCO certified, Blue Angel, Nordic Swan, TUV Green Product Mark, o equivalente), o classe energetica coerente con gli standard più aggiornati.
- Per i dispositivi non soggetti a etichettatura energetica dovrà essere presente la Marcatura CE (in quanto attestante la conformità ai requisiti tecnici previsti dai regolamenti europei applicabili alla specifica categoria di prodotto, inclusi quelle relativi ai consumi energetici se vigenti).

b2) in materia di *riduzione dei rifiuti* i dispositivi dovranno rispettare, almeno uno dei seguenti requisiti:

- Etichetta ambientale tipo I secondo la UNI EN ISO 14024 (Ecolabel, TCO certified, Blue Angel, Nordic Swan, TUV Green Product Mark, o equivalente);
- Possesso dell'iscrizione alla piattaforma RAEE del produttore e/o fornitore e/o distributore e presenza del marchio RAEE sul prodotto.

Sono esenti i dispositivi rientranti in una delle categorie di esclusione di cui art.3 del D.lgs. n.49/2014.

b3) in materia di *prevenzione dell'inquinamento*:

- Se pertinente è richiesta conformità alla normativa REACH (Regolamento CE 1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/EU) e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Tali requisiti sono coperti dalla marchiatura CE.

c) Nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e di attrezzature non tecnologiche (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...)

- c1) in materia di *riduzione dei rifiuti* i materiali e attrezzi dovranno rispettare, se disponibili, gli standard di settore più aggiornati in materia di materiali utilizzati e durata del prodotto mediante la presenza di etichette ambientali, conformità a norme specifiche (ad esempio Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC), certificazioni o altra documentazione che dimostri l'attenzione alla gestione dei rifiuti;
- c2) in materia di *prevenzione dell'inquinamento* nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzi non ict (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...) si preferirà l'acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali se disponibili per lo specifico settore merceologico.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti presentati a valere sul presente Bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) viaggi e missioni dei dipendenti, dei soci/titolari dell'impresa e dei fornitori;
 - b) spese di formazione ordinaria;
 - c) acquisto e locazione di beni immobili;
 - d) spese occupazionali;
 - e) acquisto e locazione di terreni;
 - f) beni di consumo;
 - g) realizzazione di impianti generali e di opere edili;
 - h) acquisto di automezzi;
 - i) beni o materiali usati;
 - j) prelievi di magazzino;
 - k) operazioni di lease-back;
 - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - m) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consulenze economico finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - n) consulenze aventi per oggetto la predisposizione della domanda di sovvenzione e della rendicontazione;
 - o) certificazione di qualità;
 - p) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - q) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi e nella misura in cui siano non recuperabili dal Beneficiario;
 - r) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari, ad eccezione di quelle previste all'articolo 8, comma 2, lettera f);
 - s) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - t) locazione finanziaria di arredi, macchinari, strumenti e attrezzi, *hardware*;
 - u) vitto, alloggio, servizi di preparazione e somministrazione di cibi e bevande.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Non è ammissibile a finanziamento e viene archiviata d'ufficio la domanda di sovvenzione avente ad oggetto un Progetto:
 - a) il cui importo complessivo di spesa è inferiore ad euro 80.000,00 (ottantamila/00) o superiore ad euro 180.000,00 (centottantamila/00), IVA esclusa, salvo nei casi e nella misura in cui non sia recuperabile dal Beneficiario;
 - b) nel quale la quota di spesa destinata all'acquisizione di beni e servizi forniti dalle Imprese culturali e creative (partner fornitore) è inferiore al 50 (cinquanta) per cento della spesa ammissibile.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, la durata massima del Progetto non deve superare i 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 12 - Intensità della sovvenzione

1. L'intensità della sovvenzione per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando è pari al 75 (settantacinque) per cento della spesa ammissibile, entro comunque i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione; la SRA è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione pubbliche e private.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. L'intervento non è cumulabile con i finanziamenti e le misure agevolative fiscali previsti dal PNRR.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. La domanda si compone del documento generato dal sistema informatico dedicato, accessibile dal sito istituzionale della Regione, e dei relativi allegati caricati a sistema dal richiedente, di cui al comma 2.
2. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
 - a) il piano di investimenti produttivi suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:
 - 1) Sezione descrittiva. Il candidato beneficiario illustra in modo dettagliato, completo ed accurato gli elementi utili alla valutazione del Progetto sulla base dei criteri di cui all'Allegato B), evidenziando in particolare la qualità delle competenze coinvolte, l'organizzazione delle attività previste, i tempi di realizzazione, gli obiettivi e le finalità, i risultati operativi attesi.
 - 2) Sezione economico finanziaria. Il candidato beneficiario descrive con adeguato grado di approfondimento:
 - a) le specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi che prevede di acquisire;
 - b) la quantificazione economico finanziaria di anzidette acquisizioni, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 12 del presente Bando;
 - b) un preventivo dei fornitori, o documentazione commerciale equipollente, per ciascuna delle spese previste nella sezione economico finanziaria di cui alla lettera a), punto 2), al fine di comprovare la congruenza economico finanziaria del Progetto;
 - c) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
 - 1) la presa visione del Bando;
 - 2) l'assunzione dell'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27;
 - 3) del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28;
 - d) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1;
 - 2) i parametri ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis";
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;

- 4) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 5) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.
3. Il candidato beneficiario allega altresì:
 - a) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di Progetto;
 - b) la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA);
 - c) l'F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00), ove il candidato beneficiario non sia esente;
 - d) per le imprese non residenti nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e l'iscrizione nel relativo registro delle imprese ai fini della verifica del requisito temporale di ammissibilità dei 36 (trentasei) mesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - e) la copia delle eventuali lettere di intenti comprovanti la disponibilità manifestata da parte di soggetti pubblici o privati ad agevolare l'attuazione del Progetto coadiuvando, a titolo gratuito, la realizzazione di determinate attività progettuali;
 - f) la procura sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma 2;
 - g) limitatamente alle società cooperative, l'elenco dei soci rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B) con riferimento all'imprenditoria femminile e/o giovanile;
 - h) la documentazione comprovante l'eventuale stato di disabilità di almeno un membro del team di progetto, rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B);
 - i) esemplare del contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424 del codice civile cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi del combinato disposto dei commi da 101 a 107 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e ss.mm.ii.
 4. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 2 lettere a), c) e d), e 3 lettera f) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 5. Contestualmente alla domanda di sovvenzione il candidato beneficiario dichiara altresì di voler beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata di un importo corrispondente al 70 (settanta) per cento della sovvenzione eventualmente concessagli a pena di inammissibilità della richiesta di anticipazione, secondo i termini e le condizioni previste all'articolo 21.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale.
3. La domanda è presentata dalle ore 10.00:00 del giorno giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 16.00:00 del giorno martedì 17 marzo 2026. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
 4. Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una domanda di sovvenzione a valere sul presente Bando. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il Progetto riferito all'ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.
 5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
 6. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.
 7. La SRA si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
 8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
 9. L'onere di presentazione della domanda è posto a carico del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 8, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
 10. Le modalità di trattamento dei dati personali sono riportate nell'articolo 32.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema online dedicato;
 - b) che sia stata presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 15, comma 3;
 - c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che sia completa di tutti i documenti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - e) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all'articolo 6.
3. Le domande di sovvenzione prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17.
4. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande di sovvenzione, che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 16, sono sottoposte ad un'ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che il Progetto rispetti i limiti di durata prescritti all'articolo 11;
 - b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - c) la sussistenza della documentazione di cui all'articolo 14, comma 3;
 - d) la sussistenza dei requisiti soggettivi del Beneficiario di cui agli articoli 4 e 5;
 - e) la sussistenza dei requisiti progettuali e di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
2. La SRA provvede altresì alla verifica amministrativa dei criteri premiali di valutazione indicati nella sezione 2 dell'Allegato B), ad eccezione del criterio denominato "Contributo alla sostenibilità ambientale", sottoposto all'esame della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
3. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda di sovvenzione la carenza dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, nonché, con specifico riferimento al piano di investimenti produttivi, l'incompletezza e l'insufficiente accuratezza e dettaglio degli elementi necessari alla valutazione del Progetto da parte della Commissione di valutazione secondo le modalità di cui all'articolo 18, fatta salva la richiesta di eventuali chiarimenti in ordine a singoli e specifici aspetti tecnici da parte del medesimo.
4. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 18 - Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione procede all'esame delle domande di sovvenzione che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, attribuendo un punteggio in applicazione dei criteri elencati nella sezione 1 dell'Allegato B), nonché nella sezione 2 del medesimo Allegato, limitatamente al criterio denominato "Contributo alla sostenibilità ambientale".
2. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione di cui al comma 1, viene sommato il punteggio riscontrato a seguito dalla verifica amministrativa condotta dalla SRA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dando luogo al punteggio complessivo totalizzato da ciascun Progetto.
3. L'attività della Commissione di valutazione si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti presentati, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che abbiano riportato un giudizio inferiore a 2 su 5 con riferimento anche ad uno solo dei criteri di valutazione di cui all'Allegato B), sezione 1.
5. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 3 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) l'innovatività del Progetto;
 - b) la congruenza economico finanziaria;
 - c) in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 19 - Formazione della graduatoria

1. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all'articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì approvato:
 - a) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del giudizio negativo espresso da parte della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
 - b) l'elenco delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1.
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, che non sono finanziate entro 1 (un) anno dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al Bando, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Art. 20 - Concessione della sovvenzione

1. A ciascun candidato beneficiario è comunicata l'assegnazione della sovvenzione ed è contestualmente fissato un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi entro il quale accettare formalmente il medesimo. Decoro inutilmente tale termine la sovvenzione si intende accettata.
2. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste, la sovvenzione è concessa con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o suo delegato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2. Il provvedimento di concessione è comunicato ai beneficiari tramite PEC, contestualmente all'indicazione del termine finale del Progetto.
3. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del Reg (UE) 1060/2021, i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun Progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno, l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa, come precisato all'articolo 25, comma 5. Inoltre sono riportati gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
4. Per i progetti ammessi, ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, nel caso di finanziamento successivo all'approvazione della graduatoria definitiva, il termine di cui al comma 1 per l'adozione della concessione decorre dalla data della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al Bando e di modifica del Piano finanziario.
5. La concessione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
6. Sono pubblicati in rete i dati di sintesi dei Progetti finanziati, ai sensi della seguente normativa:
 - a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;

- b) articolo 8, comma 2 della L. n. 160 del 27 ottobre 2023, ai sensi del quale "ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
- c) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Art. 21 - Erogazione anticipata della sovvenzione e garanzia fideiussoria

1. La liquidazione anticipata del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, è subordinata, oltre alla dichiarazione in domanda ai sensi dell'articolo 14, comma 5, alla trasmissione via PEC di una richiesta e di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. Il modello di richiesta e la fideiussione sono redatti secondo i fac-simile approvati dalla SRA e disponibili sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando. La fideiussione è sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore.
2. La liquidazione dell'anticipo è subordinata altresì alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. La richiesta di cui al comma 1 dovrà essere presentata entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del decreto di concessione.
4. La liquidazione dell'anticipo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3 e avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
5. L'erogazione può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 22 - Variazioni del Progetto

1. Il Beneficiario attua il Progetto nel rispetto delle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimenti produttivi ammesso a finanziamento e precisato nel decreto di concessione della sovvenzione.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammessa la variazione compensativa degli importi ascritti esclusivamente alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, a condizione che:
 - a) non comporti la rideterminazione della spesa complessivamente ammessa a finanziamento;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione al piano degli investimenti produttivi effettivamente finanziato nonché al conseguimento dei risultati operativi attesi;
 - c) rispetti la quota di spesa destinata all'acquisizione di beni e servizi forniti dalle Imprese culturali e creative (partner fornitore), di cui all'articolo 10, comma 1 lettera b);
 - d) rispetti i limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, lettere e) e f).
3. La variazione del Progetto che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento:
 - a) inferiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;
 - b) pari o superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere autorizzata dalla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a), la SRA verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità a rimborso delle spese connesse alla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del Progetto entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa domanda, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2. L'omessa presentazione della domanda di variazione del Progetto, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima comportano la revoca di quanto concesso.
6. Non sono ammessibili variazioni aventi ad oggetto gli obiettivi e le finalità del Progetto e i risultati operativi attesi.
7. Non sono ammesse variazioni presentate dal Beneficiario oltre i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del Progetto.
8. La richiesta di variazione è rigettata qualora la medesima comporti una riduzione del punteggio inferiore a quello assegnato all'ultimo Progetto utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 23 - Proroga del termine di conclusione del Progetto

1. È ammessa la proroga del termine di conclusione del Progetto a condizione che sia adeguatamente motivata in relazione al piano degli investimenti produttivi effettivamente finanziato, nonché al conseguimento dei risultati operativi attesi, e che la relativa domanda venga presentata dal Beneficiario non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La SRA autorizza la proroga di cui al comma 1 entro 15 (quindici) giorni dalla formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine di conclusione del Progetto di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 24 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente Bando all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 27 e 28.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi e, qualora alla subentrata sia stato erogato l'anticipo, la nuova fideiussione recante il soggetto subentrante come contraente. La domanda è predisposta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
 3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di sovvenzione e l'assegnazione della stessa con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di sovvenzione e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
 4. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
 5. Laddove l'operazione societaria intervenga dopo la concessione della sovvenzione, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
 6. L'eventuale modifica dei requisiti soggettivi previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione comporta la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, la sovvenzione non viene concessa o la concessione della stessa viene revocata.
 7. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga dopo l'erogazione a saldo della sovvenzione, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli ex post determineranno la revoca o la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente recupero della sovvenzione non spettante nei confronti del subentrante stesso.
 8. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle Operazioni di cui all'articolo 28, è comunicata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina la trasformazione. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
 9. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.
 10. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo perentorio di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato.
 11. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida riportate sul sito istituzionale dell'Ente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 25 - Presentazione della rendicontazione del Progetto

1. Entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di conclusione del Progetto, il Beneficiario predispone e presenta la relativa rendicontazione per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al Bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal Legale Rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal Legale Rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 lettera a) possono conferire, tramite sistema online, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione del Progetto è composta:
 - a) dall'elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi previsti dal piano di investimenti produttivi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), recanti l'elenco dei giustificativi di spesa e relative quietanze;
 - b) da copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del Beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, qualora il Beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal Beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione. Le quietanze comprovano per ogni giustificativo di spesa il trasferimento finanziario. In particolare, i documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento sono:
 - 1) documentazione bancaria quale, a titolo esemplificativo, l'estratto conto bancario, l'attestazione di bonifico, la ricevuta bancaria, l'estratto conto della carta di credito aziendale, e, qualora pertinenti, le scritture contabili del Beneficiario - a titolo esemplificativo, mastrini e schede contabili - da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;
 - 2) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del Beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato;
 - 3) non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti;
 - 4) le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed indicate alla stessa.
 - c) dalla Relazione Illustrativa di adeguato approfondimento dalla quale emerge:
 - 1) la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nel piano di investimenti produttivi;
 - 2) il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi ed alle finalità del Progetto;
 - 3) il rispetto degli adempimenti inerenti la comunicazione/pubblicità di cui all'articolo 27 comma 2;
 - 4) il rispetto delle politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n);

- 5) con riferimento al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera o), il rispetto delle misure di accompagnamento e mitigazione indicate in maniera dettagliata all'articolo 8.
 - d) dalla eventuale procura sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione;
 - e) dall'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi sul vincolo di destinazione di cui all'articolo 28;
 - f) dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore interno, attestante:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - 2) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 3) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27;
 - 4) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1 lettere a), b), c), e d);
 - g) dalla documentazione comprovante l'adempimento obblighi di pubblicità di cui all'articolo 27, comma 2;
 - h) dall'attestazione inherente il rispetto del principio DNSH riferito alla acquisto/fornitura di apparecchiature elettroniche ed elettroniche o dalla relazione tecnica.
5. I giustificativi di spesa di cui al comma 4, lettera a), devono riportare nell'oggetto il CUP indicato nell'atto di concessione.
 6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
 7. Qualora i documenti allegati al rendiconto e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
 8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, insieme ai fac-simile dei documenti di cui al comma 5, lettere b), c), d), e), f) e h) approvati dalla SRA con decreto del Direttore del Servizio.
 9. Alla data di presentazione della rendicontazione della sovvenzione definita dall'articolo 25, comma 1, i beni acquisiti per la realizzazione del Progetto devono essere funzionanti presso la sede di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 26 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione

1. La SRA procede ad effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione della sovvenzione, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Laddove la rendicontazione della sovvenzione sia irregolare od incompleta la SRA ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione della sovvenzione.
3. La sovvenzione è liquidata ed erogata a seguito delle verifiche amministrative aventi ad oggetto il rendiconto di spesa entro il termine di 80 (ottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione di cui al comma 1 dell'articolo 25. La SRA adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 5, e in caso di esito:

- a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione della sovvenzione concessa;
 - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione della sovvenzione concessa e contestuale liquidazione ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate;
 - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare la SRA attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010.
6. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
- a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.
7. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo di cui al comma 3, lettera c), prima dell'adozione del provvedimento di diniego della rendicontazione della sovvenzione, la SRA comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 27 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario è tenuto a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - b) comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del Progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione del Progetto sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede;
 - c) comunicare alla SRA entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, sede legale, forma giuridica);
 - d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) ossia essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese, avere una sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale, non essere sottoposto a procedure concorsuali e non essere destinatario di sanzioni interdittive, per tutta la durata del Progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - e) dare adeguata attuazione al Progetto nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando;

- f) rispettare il vincolo di stabilità delle Operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 28;
- g) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- h) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio del Programma, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 29;
- i) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del Beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto che il Beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
- j) comunicare a tutti i fornitori il CUP indicato nell'atto di concessione e verificare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 25, comma 5;
- k) conservare presso i propri uffici, per 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, le versioni originali della documentazione di Progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- l) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- m) rispettare il principio di indipendenza dei fornitori di cui all'articolo 8, comma 3;
- n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, le disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- o) con riferimento al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera o), rispettare le misure di accompagnamento e mitigazione indicate in maniera dettagliata all'articolo 8;
- p) di mantenimento del contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera i), per tutta la durata del Progetto.
2. Ai fini degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 1060/2021 e dalle Linee guida per le azioni di comunicazione dei beneficiari disponibili sul portale Europa FVG (<https://europa.regionefvg.it/>), il Beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del Progetto, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
- a) pubblicando sul sito web e sui social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, il titolo dell'intervento e una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "CARD SOCIAL NETWORK" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "[Visibilità, Trasparenza e Comunicazione](#)" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"), entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, se il progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- b) esponendo almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante il titolo dell'intervento, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati attesi, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota UE pari al 40% e che dia visibilità al Programma attraverso

l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello "POSTER" o "DISPLAY" pubblicato sul portale Europa FVG alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari") Visibilità, Trasparenza e Comunicazione - Europa FVG entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, se il progetto è stato avviato precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e almeno fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione. Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede operativa in cui viene realizzato il Progetto;

- c) apponendo, da subito, il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regionefvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, Trasparenza e Comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
3. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, ai fini degli adempimenti di visibilità e comunicazione del Programma, il Beneficiario trasmette una sintesi del Progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del progetto e del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.
4. Nel caso di Beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B), è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 (dodici) mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 28 – Vincolo di stabilità delle Operazioni

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto dei vincoli di stabilità, ossia:
 - a) nei 3 (tre) anni decorrenti dal pagamento finale del contributo, con riferimento al Progetto finanziato:
 - 1) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - 2) mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - 3) mantenere la destinazione dei beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;
 - 4) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;
 - 5) non cessare l'attività;
 - 6) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - b) nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non delocalizzare, dal sito incentivato nel territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 (trenta) per cento, pena la revoca totale dello stesso;
 - c) nei 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione della rendicontazione, nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B, è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle Operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000, salvo quanto previsto al comma 1 lettere b) e c) per i quali la revoca è totale.

Art. 29 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese). L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni.

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno

L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno.

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

- b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

- a) numero progetti con ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare;
- il riuso dei residui di lavorazione;
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili;

- la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - l'efficienza energetica;
 - il risparmio delle risorse energetiche;
 - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - il risparmio delle risorse idriche;
 - investimenti in attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici che presentano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available technique - BAT).
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHÉ

Art. 30 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei Beneficiari, possono essere disposti da parte della SRA e delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 (cento) per cento dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.
4. Nell'ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla rendicontazione.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di progetti secondo le modalità definite dall'AdG.
6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione siano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG.
7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione della sovvenzione, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 31 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione della sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione derivante:
 - a) dalla rinuncia del Beneficiario;
 - b) dall'inadempimento del Beneficiario dell'obbligo di:
 - 1) essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese, avere una sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale, non essere sottoposto a procedure concorsuali e non essere destinatario di sanzioni interdittive, continuativamente, per tutta la durata del Progetto sovvenzionato;
 - 2) predisporre e presentare la rendicontazione nel rispetto dei termini e delle modalità definite all'articolo 25;
 - 3) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - 4) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;

- 5) rispettare le condizioni previste dall'articolo 24 in materia di operazioni societarie di subentro.
3. La revoca è altresì disposta:
- nel caso previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera c);
 - a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all'intera sovvenzione intervenuta, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - in conseguenza della decurtazione del punteggio riscontrata in sede di verifica amministrativa della rendicontazione tale da determinare l'esclusione del Progetto in quanto in posizione inferiore a quella dell'ultimo progetto finanziato dalla graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1;
 - qualora il Progetto non sia stato realizzato o, in sede di verifica amministrativa della rendicontazione, sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso o sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il Progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come eventualmente variato ai sensi dell'articolo 22.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, la SRA, ove possibile, assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Beneficiario provveda alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, la sovvenzione complessiva concessa, come eventualmente rideterminata in fase di liquidazione a saldo, viene decurtata di un importo fino al 3 (tre) per cento, secondo le modalità definite con DGR 473/2025 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto la metodologia di applicazione delle misure di riduzione del finanziamento per i casi di violazione degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione prevista dal Reg. (UE) 2021/1060.
5. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle Operazioni di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a), la sovvenzione è rideterminata e recuperata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, salvo quanto previsto all'articolo 28 comma 1 lettere b) per i quali la revoca è totale.
6. La SRA comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 2.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
8. Con il provvedimento di cui al comma 7, la SRA:
- dichiara la decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
 - dispone, laddove pertinente, il recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
9. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 27, comma 4 inherente il mantenimento, nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di rendicontazione del Progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio riportato nella sezione 2 dell'Allegato B) e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, la sovvenzione complessiva concessa e liquidata viene rideterminata mediante applicazione di una decurtazione del 5 (cinque) per cento dello stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco dei progetti selezionati per ricevere sostegno dai fondi sul sito web del Programma e aggiorna l'elenco almeno ogni 4 (quattro) mesi.
4. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i dati possono essere utilizzati per prevenire e contrastare eventuali irregolarità, comprese le frodi.
5. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 33 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione organizzativa "Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali".
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica cultura@certregione.fvg.it.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 34 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Bando e nei relativi allegati aventi carattere meramente operativo.
2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella cultura@certregione.fvg.it.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
4. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
5. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it, oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: (<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934>) [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - filo diretto: contatto on-line](#). I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 35 – Norme di riferimento

1. Le sovvenzioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - b) Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - c) Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <>de minimis>>;
 - d) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
 - e) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;

- f) Decreto Legislativo 7 marzo 2015, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- h) Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppolImpresa);
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- l) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- m) Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- n) Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- o) Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- p) Decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2021, n. 200, recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- q) Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- r) Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti));
- s) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- t) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, di presa d'atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- u) Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 1711, di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo Bando;

- v) Delibera di Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 176, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte";
- w) Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2025, n. 715, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Modifica e approvazione del piano finanziario analitico", da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 12 settembre 2025, n. 1247;
- x) Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

ALLEGATO A

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE



PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità PR

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico PR_RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2

Incentivi a sostegno di progetti di crossfertilizzazione fra imprese tradizionali e imprese culturali e creative



(Rif. Art. 6, co. 1)

Sezione 1) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

Non sono ammesse a finanziamento le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «telerriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

(Rif. Art. 6, co. 2)

Sezione 2) – AIUTI NON AMMESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2023, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE AGLI AIUTI “DE MINIMIS”, PUBBLICATO NELLA GUUE SERIE L DEL 15 DICEMBRE 2023

Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2831/2023 non sono ammessi:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento.

(Rif. Art. 6, co. 3)

Sezione 3) –ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DELLA LETTERA B DELL’ALLEGATO V REG. (CE) 24 MARZO 2021 N. 2021/523/UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA InvestEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017)

Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell’Allegato V Reg. (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017):

Il fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l’utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d’azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l’uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un’attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l’acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all’alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all’ estrazione mineraria o all’ estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all’ estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione;
- 13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L’esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l’unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall’attività in questione;

- b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerali;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.

ALLEGATO B

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità PR

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico PR_RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2

Incentivi a sostegno di progetti di crossfertilizzazione fra imprese tradizionali e imprese culturali e creative

(Rif. Art. 14, co. 2, lett. a), punto 1); Art. 17, co.2; Art. 18, co.1 e 4)

1. Ai fini della valutazione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<i>Criteri di valutazione</i>	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
<i>Giudizio</i>	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
<i>Coefficiente</i>	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
<i>Punteggio</i>	Costituisce il prodotto della seguente operazione: <i>giudizio * coefficiente</i>

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio

Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio – basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

3. A ciascuna sezione della domanda di sovvenzione non compilata, ovvero compilata in modo completamente non pertinente, verrà assegnato punteggio 0 (zero).
4. Nei casi in cui la valutazione non abbia ad oggetto un elemento descrittivo (sezione 2), bensì la rilevazione di un dato oggettivo, il giudizio NO corrisponde a 0 punti, mentre il giudizio SI corrisponde, a seconda dei criteri di valutazione, a 1 o 2 punti.
5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato sulla base dei criteri e secondo le modalità indicate nelle sezioni sottostanti.

Sezione 1) – CRITERI PRIORITARI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Bando, la Commissione di valutazione procede preliminarmente ad assegnare un giudizio ai seguenti criteri.

Qualora anche uno solo dei seguenti criteri di valutazione riporti un giudizio inferiore a 2 (Medio-basso), il progetto non è ammesso a finanziamento (articolo 18, comma 4).

Criterio di valutazione	Descrizione	Giudizio	Coefficiente	Punteggio di ammissibilità (min-max)
Innovatività	Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte del mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Basso	1	5
		Medio-basso	2	
		Medio	3	
		Medio-alto	4	
		Alto	5	
Impatto dell'iniziativa imprenditoriale	Impatto dell'iniziativa imprenditoriale sia sul contesto socio-culturale e socio economico del territorio-obiettivo, anche in termini di benefici durevoli indotti dalla stessa, sia sulla filiera di riferimento	Basso	1	2
		Medio-basso	2	
		Medio	3	
		Medio-alto	4	
		Alto	5	
Qualità delle competenze coinvolte nel Team di progetto	Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione del team progettuale, di background formativo, di eventuale esperienza imprenditoriale maturata, e dell'eventuale pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare	Basso	1	3
		Medio-basso	2	
		Medio	3	
		Medio-alto	4	
		Alto	5	

Accuratezza e chiarezza progettuale	Accuratezza e chiarezza progettuale in termini di dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione	Basso	1	4	8-20
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Congruenza economico finanziaria	Congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati operativi da raggiungere (rispetto dei prezzi di mercato e pertinenza degli strumenti/acquisti al progetto)	Basso	1	3	6-15
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Livello digitalizzazione	Livello di digitalizzazione riferito ai servizi, ai prodotti ed alle attività	Basso	1	1	2-5
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		

Punteggio massimo totalizzabile nella sezione 1: 90 (NOVANTA) punti.

Sezione 2) – CRITERI PREMIALI DI VALUTAZIONE

Nel corso dell’istruttoria completa di ammissibilità delle domande di sovvenzione di cui all’articolo 17, comma 2, del Bando, la SRA procede alla verifica amministrativa dei criteri premiali di valutazione di seguito indicati:

Criterio di valutazione	Descrizione	Giudizio		Coefficiente	Punteggio (min-max)
Incremento/Crescita occupazionale ¹	Incremento/crescita occupazionale dell’impresa al termine del progetto	NO	0	1	0-2
		Sì	2		
Imprenditoria femminile ²	Imprenditoria femminile	NO	0	1	0-2
		Sì	2		
Imprenditoria giovanile ³	Imprenditoria giovanile	NO	0	1	0-2
		Sì	2		
Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità	Progetti che prevedono la partecipazione di persone con disabilità nel team di progetto	NO	0	1	0-2
		Sì	2		

¹ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell’impresa. L’incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part time al 50% = 0,5, 2 part-time=0,5+0,5=1 occupato a tempo pieno) risultanti alla data di presentazione della rendicontazione a saldo della sovvenzione ed alla data di presentazione della domanda di sovvenzione. L’incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto.

² L’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è donna, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

³ L’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è giovane, e nella società in accomandita semplice e nella società in nome collettivo il legale rappresentante della società è giovane. Per giovane s’intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la Commissione di valutazione procede altresì all'esame del criterio premiale di valutazione di seguito indicato:

Criterio di valutazione	Descrizione	Giudizio	Coefficiente	Punteggio (min-max)
Contributo alla sostenibilità ambientale	Contributo alla sostenibilità ambientale in termini di: a) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; b) riuso dei residui di lavorazione; c) riduzione e riciclo dei rifiuti; d) utilizzo di materiali ecocompatibili; e) riduzione e abbattimento degli inquinanti; f) efficientamento energetico; g) risparmio delle risorse energetiche; h) utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; i) risparmio delle risorse idriche; j) investimenti in attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici che presentano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available technique - BAT).	NO Sì	0 2	1 0-2

Punteggio massimo totalizzabile nella Sezione 2: 10 (DIECI) punti.

Il punteggio massimo totalizzabile risultante dalla somma dei punteggi realizzati nelle singole Sezioni 1 e 2 è pari a 100 (CENTO) punti.

ALLEGATO C

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2021

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità PR

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico PR_RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2

Incentivi a sostegno di progetti di crossfertilizzazione fra imprese tradizionali e imprese culturali e creative

(Rif. Art. 5, co. 1, lett. g); Art. 14, co. 2, lett. d), n. 1)

La verifica del possesso del requisito di sostenibilità finanziaria con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari:

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,75$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 75% del fatturato.

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,10$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di sostenibilità finanziaria è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

PN = patrimonio netto come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

- a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritte/eseguite; in questo caso, l'effettiva deliberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla Camera di commercio competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla Camera di commercio competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto richiedente dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE